

## CONTRATTO DI CHANNEL PARTNER/TERMINI E CONDIZIONI DI RIVENDITORE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI<sup>1</sup>

Il presente Contratto di Channel Partner/Termini e Condizioni di Rivenditore per l'Acquisto di Servizi ("Condizioni Generali") costituisce parte dell'accordo (il "Contratto") tra Park Place Technologies ("PPT") e la parte che agisce quale channel partner o rivenditore dei servizi di PPT ("Partner") e include quanto segue, che si intende incorporato nel presente documento mediante il presente rinvio: le presenti Condizioni Generali; i Prospetti d'Ordine e/o gli Statement of Work ("Ordine/SOW") emessi da PPT e accettati dal Partner; le Descrizioni dei Servizi; e ogni altro termine espressamente richiamato in quanto precede. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e l'Ordine/SOW, prevarrà l'Ordine/SOW.

1. **Termini Definiti.** Le seguenti definizioni si applicano ai fini del presente Contratto: "Data di Efficacia" indica la data di accettazione da parte del Partner dell'Ordine/SOW. "Servizi" ha il significato indicato nell'Ordine/SOW. "Utente Finale" indica il cliente del Partner al quale saranno resi i Servizi. Tutti i termini con iniziale maiuscola qui utilizzati e non definiti nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato attribuito loro nelle altre parti del Contratto.
2. **Durata.** La durata del Contratto (la "Durata") decorre dalla Data di Efficacia e termina al completamento dei Servizi come previsto nell'Ordine/SOW.
3. **Corrispettivi.** Salvo diversa previsione nell'Ordine/SOW, tutti i corrispettivi sono fatturati annualmente in via anticipata e sono pagabili a trenta (30) giorni data fattura (net 30). In caso di mancato pagamento puntuale dei corrispettivi, PPT potrà (a) anticipare la scadenza ed esigere il pagamento integrale di tutti gli importi dovuti, inclusi eventuali pagamenti rateali successivi, e/o (b) sospendere o risolvere i Servizi.
4. **Conformità del Partner.** Il Partner si conformerà, e richiederà ai propri Utenti Finali di conformarsi, a tutte le leggi e i regolamenti ad esso applicabili o applicabili ai propri Utenti Finali ai sensi delle leggi di tutte le giurisdizioni applicabili. Né il Partner né alcun suo Utente Finale è indicato in alcun elenco governativo statunitense o altro elenco governativo applicabile di persone o entità con le quali i soggetti statunitensi o le entità PPT applicabili hanno divieto di effettuare operazioni, né è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, tali persone o entità, e il Partner non è incluso in alcun analogo elenco di parti vietate o sanzionate di una giurisdizione non statunitense. Il Partner non accederà né utilizzerà, e farà sì che il proprio Utente Finale non acceda né utilizzi, i Servizi in alcun modo che comporti per qualsiasi parte la violazione di qualsiasi embargo, normativa sul controllo delle esportazioni o divieto statunitense o internazionale. Il Partner non ha ricevuto né gli è stata offerta alcuna tangente, retrocessione, pagamento, regalo o altra utilità di valore illegale o improprio da parte di alcuna persona in relazione al Contratto. Qualora il Partner venga a conoscenza di qualsiasi violazione delle suddette restrizioni, il Partner ne darà tempestiva comunicazione a PPT. Il Partner dichiara di disporre di tutti i necessari diritti di proprietà, licenze o altri diritti richiesti affinché PPT possa eseguire i Servizi senza violare diritti di terzi. PPT è pienamente impegnata nel rispetto, in tutto il mondo, dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale; il Partner riconosce che non utilizzerà né consentirà l'utilizzo, e farà sì che il proprio Utente Finale non utilizzi né consenta l'utilizzo, di alcun prodotto, servizio e tecnologia acquistati da PPT per la violazione dei diritti umani.<sup>2</sup>
5. **Garanzia Limitata e Limitazione di Responsabilità.**<sup>34</sup>
  - a. PPT garantisce che i Servizi saranno forniti da personale supervisionato e qualificato e saranno prestati a regola d'arte e in conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili. LE GARANZIE DI CUI ALLA PRESENTE SOTTOSEZIONE COSTITUISCONO LE UNICHE GARANZIE DI PPT E NON VI SONO ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, IVI INCLUSE, A TITOLO

<sup>1</sup> Si prega di consultare le note a piè di pagina del presente documento e l'Addendum A per disposizioni alternative necessarie a garantire la conformità alle leggi locali.

<sup>2</sup> Si veda l'Addendum A per le disposizioni aggiuntive applicabili ai contratti stipulati con Park Place Technologies Italy SRL (PPT Italy).

<sup>3</sup> Si veda l'Addendum A per i termini del Paragrafo 6 applicabili ai contratti stipulati con Park Place Technologies GmbH (PPT Germany).

<sup>4</sup> Si veda l'Addendum A per i termini del Paragrafo 6 applicabili ai contratti stipulati con Park Place Technologies Limited (PPT UK).

- ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ O ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO SPECIFICO.
- b. LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI PPT PER QUALSIASI PRETESA DI QUALSIASI TIPO IN RELAZIONE AL CONTRATTO È LIMITATA AI DANNI DIRETTI PROVATI CAUSATI ESCLUSIVAMENTE DA COLPA GRAVE, DOLO, VIOLAZIONE DI GARANZIA O INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DI PPT. IL RIMEDIO ESCLUSIVO DEL PARTNER PER QUALSIASI DI TALI PRETESE NON ECCEDERÀ I CORRISPETTIVI PAGATI DAL PARTNER AI SENSI DELL'ORDINE/SOW APPLICABILE NEL PERIODO DI UN (1) ANNO PRECEDENTE LA DATA DELLA PRETESA. IN NESSUN CASO PPT SARÀ RESPONSABILE PER MANCATO PROFITTO, MANCATI RICAVI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, OVVERO PER DANNI INDIRETTI, PUNITIVI, SPECIALI, INCIDENTALI, ESEMPLARI, EXTRACONTRATTUALI O CONSEGUENZIALI.
  - c. Nessuna azione legale derivante dal Contratto potrà essere promossa dal Partner nei confronti di PPT oltre un (1) anno dal sorgere della pretesa.
6. Manleva. PPT difenderà, terrà indenne e manleverà il Partner da e contro qualsiasi responsabilità, perdita, danno, costo e spesa (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i ragionevoli compensi legali) subiti a seguito di qualsiasi pretesa, richiesta, azione o causa promossa o avanzata da terzi nei confronti del Partner in ragione della violazione, da parte di PPT, di qualsiasi brevetto, segreto industriale, marchio, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi in relazione ai Servizi. Tale impegno è subordinato a che il Partner: (i) fornisca a PPT tempestiva comunicazione scritta della pretesa; (ii) attribuisca a PPT il controllo esclusivo della difesa della pretesa, incluse eventuali trattative transattive; e (iii) fornisca, a spese di PPT, ragionevole collaborazione nella difesa contro la pretesa. PPT non avrà alcun obbligo ai sensi del presente Paragrafo 6 qualora la presunta violazione derivi dalla conformità di PPT alle specifiche delle apparecchiature del Partner o da azioni o utilizzi da parte del Partner.
  7. Assicurazione. PPT manterrà, per tutta la Durata, una copertura assicurativa con assicuratori di riconosciuta solidità finanziaria contro perdite e rischi usuali in relazione alla prestazione dei Servizi, come indicato nelle Descrizioni dei Servizi applicabili o nello SOW. Su richiesta, PPT consegnerà al Partner un certificato assicurativo attestante quanto sopra.
  8. Protezione dei Dati. In relazione ai Servizi e al Contratto, PPT non accederà né tratterà in altro modo alcuna informazione personale identificabile (vale a dire informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili), ad eccezione dei nomi e dei dati di contatto delle persone impiegate o incaricate dal Partner nella misura necessaria a fornire i servizi e ad amministrare il Contratto. Nell'effettuare quanto sopra, PPT agirà quale titolare autonomo del trattamento e, con il presente atto, si impegna a rispettare tutti gli obblighi applicabili a PPT in qualità di titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle altre leggi in materia di protezione dei dati riguardanti la salvaguardia e il trattamento lecito dei dati personali, nella misura applicabile. L'Informativa Cliente, disponibile all'indirizzo [LEGPOL026- Information-Notice-pursuant-to-art-13-of-EU-Regulation-2016-679.pdf](https://www.parkplacetechnologies.com/legpol026-information-notice-pursuant-to-art-13-of-eu-regulation-2016-679.pdf) ([parkplacetechnologies.com](https://www.parkplacetechnologies.com)) e che si intende incorporata nelle presenti Condizioni Generali, include ulteriori informazioni sulle attività di trattamento di PPT nella sua qualità di titolare autonomo del trattamento. Qualora il Partner e PPT stipulino un accordo di trattamento dei dati, tale accordo prevarrà sulle disposizioni del presente Paragrafo 8.
  9. Riservatezza. "Informazioni Riservate" indica informazioni in forma scritta o elettronica fornite da una parte all'altra che siano contrassegnate come riservate o che la parte ricevente sappia o dovrebbe sapere essere riservate o proprietarie. La parte ricevente conviene di non utilizzare le Informazioni Riservate dell'altra parte se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o dei Servizi. La parte ricevente tratterà le Informazioni Riservate dell'altra parte con lo stesso livello di cura con cui tratta le proprie Informazioni Riservate e userà ogni ragionevole sforzo commerciale per proteggere la riservatezza di tali Informazioni Riservate. L'obbligo di riservatezza non si applica a qualsiasi informazione che sia stata divulgata in fonti pubblicamente disponibili o che sia nel legittimo possesso della parte ricevente senza obbligo di riservatezza. Nel caso in cui alla parte ricevente sia richiesto di divulgare Informazioni Riservate in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o per effetto di legge, la parte ricevente ne darà comunicazione alla parte divulgante prima della divulgazione richiesta. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Paragrafo 9 si applicano durante la Durata e per un periodo di due (2) anni dalla scadenza. Le parti

restituiranno o distruggeranno, su richiesta, le Informazioni Riservate dell'altra parte.

10. Disposizioni Generali.

- a. Modifiche. Il Contratto non potrà essere cambiato, modificato o emendato se non mediante atto scritto sottoscritto da entrambe le parti e qualsiasi tale cambiamento, modifica o emendamento dovrà fare espresso riferimento al Contratto.
- b. Intero Accordo. Il Contratto contiene l'intera intesa tra le parti con riferimento all'oggetto del presente atto e sostituisce tutti i precedenti accordi tra le parti. Le Parti convengono specificamente che il Contratto sostituisce e rende nulli eventuali termini e condizioni difformi contenuti in un ordine di acquisto, conferma di vendita o altro strumento, accordo o documento non espressamente richiamato nel Contratto e incorporato come parte del Contratto.
- c. Risoluzione per Inadempimento.<sup>5</sup> Ciascuna Parte può risolvere un Ordine/SOW mediante comunicazione scritta all'altra Parte in caso di inadempimento sostanziale da parte dell'altra parte degli obblighi previsti dal Contratto.
- d. Nessuna Rinuncia Implicita. La mancata richiesta, da parte di una delle parti, in qualsiasi momento, dell'adempimento da parte dell'altra di qualsiasi disposizione del presente documento non pregiudicherà il diritto di tale parte di richiederne l'adempimento in qualsiasi momento successivo, né la mancata adozione, da parte di una delle parti, di azioni in relazione alla violazione di qualsiasi disposizione del Contratto sarà considerata o interpretata come rinuncia alla disposizione stessa.
- e. Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie. Il Contratto è disciplinato da (a) se la parte PPT è Park Place Technologies, LLC, le leggi dello Stato dell'Ohio e (b) in caso contrario, le leggi commerciali della giurisdizione dell'entità PPT identificata nell'Ordine/SOW applicabile. In caso di qualsiasi controversia o pretesa derivante da o relativa ai Servizi o al Contratto, le parti convengono di consultarsi anzitutto reciprocamente e, riconoscendo i rispettivi interessi, di tentare di pervenire a una risoluzione soddisfacente. Qualora non pervengano a una risoluzione entro un periodo di sessanta (60) giorni, allora, previa comunicazione di una parte all'altra, le controversie o pretese non risolte saranno definitivamente definite mediante arbitrato (i) se negli Stati Uniti, a Cleveland, Ohio, ai sensi delle Commercial Arbitration Rules dell'American Arbitration Association e applicando la legge applicabile indicata sopra, e (ii) se al di fuori degli Stati Uniti, presso la sede principale d'affari di PPT più vicina, ai sensi delle Rules of Arbitration della International Chamber of Commerce e applicando la legge applicabile indicata sopra, in entrambi i casi da un arbitro unico nominato conformemente alle regole applicabili. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. Il lodo emesso dall'arbitro sarà vincolante e la relativa decisione potrà essere resa esecutiva mediante deposito presso qualsiasi tribunale avente giurisdizione in merito.<sup>6</sup>
- f. Forza Maggiore. Nessuna delle parti sarà responsabile del mancato adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto qualora tale mancato adempimento sia dovuto a cause al di fuori del ragionevole controllo di una parte, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause di forza maggiore, pandemie, epidemie o altri diffusi impedimenti alla salute pubblica, avvisi o ordini governativi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, limitazioni agli spostamenti e alla circolazione o chiusure delle frontiere, atti di terrorismo, guerra o atti di guerra, disastri naturali o provocati dall'uomo, interruzioni della connettività, carenze di materiali, scioperi, ritardi nei trasporti o altri eventi di forza maggiore. Il termine per l'adempimento di qualsiasi obbligazione sarà prorogato per il periodo perso a causa di tale evento, fermo restando che PPT conviene di ripristinare i Servizi non appena ragionevolmente in grado di farlo.
- g. Clausola di Salvaguardia; Intestazioni. Qualsiasi disposizione del Contratto che sia ritenuta vietata o inapplicabile da un tribunale competente sarà inefficace solo nella misura di tale divieto o inapplicabilità e sarà separata senza invalidare le restanti disposizioni del Contratto. Le intestazioni utilizzate nel Contratto sono inserite esclusivamente per comodità e non incideranno sull'interpretazione del Contratto.
- h. Comunicazioni. Ai fini del presente Contratto, le comunicazioni a PPT dovranno essere in forma scritta

---

<sup>5</sup> Si veda l'Addendum A per i termini del Paragrafo 11(c) applicabili ai contratti stipulati con Park Place Technologies Italy SRL (PPT Italy).

<sup>6</sup> Si veda l'Addendum A per ulteriore formulazione contrattuale applicabile ai contratti stipulati con Park Place Technologies Limited (PPT UK).

e indirizzate a Park Place Technologies all'indirizzo indicato nell'Ordine/SOW oppure a 747 Alpha Drive, Cleveland, OH 44143 USA, all'attenzione di: Office of General Counsel. Le comunicazioni si considereranno effettuate al momento in cui sono consegnate o presentate per la consegna al destinatario. Le comunicazioni elettroniche sono ammesse in sostituzione di quanto sopra previo consenso del destinatario.

- i. Assenza di Beneficiari Terzi. Nulla nel presente Contratto, espressamente o implicitamente, conferisce a qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle parti e dai rispettivi successori e aventi causa consentiti alcun diritto, beneficio, rimedio, obbligo o responsabilità ai sensi del presente Contratto o in ragione dello stesso.<sup>7</sup>

11. Divieto di Sollecitazione. Il Partner riconosce e accetta che, durante la Durata e per dodici (12) mesi successivi alla cessazione del Contratto, non assumerà né solleciterà l'assunzione di alcun dipendente, collaboratore o agente di PPT che abbia prestato servizi direttamente al Partner nei dodici (12) mesi precedenti, senza il previo consenso scritto di PPT, restando esclusa la sollecitazione o l'assunzione tramite annunci o pubblicazioni di offerte di lavoro di carattere generale.

12. Disposizioni Specifiche per i Servizi.

- a. Servizi di Manutenzione Hardware. Ai fini delle presenti Condizioni Generali, per "Servizi di Manutenzione" si intendono i Servizi indicati come servizi di manutenzione hardware in un Allegato Ordine, e per "Apparecchiature Coperte" si intendono le apparecchiature dell'Utente Finale identificate in un Allegato Ordine per i Servizi di Manutenzione. Esclusivamente con riferimento ai Servizi di Manutenzione: (i) il Partner può rimuovere singole Apparecchiature Coperte dai Servizi di Manutenzione fornendo a PPT un preavviso scritto di novanta (90) giorni; (ii) i crediti risultanti dalla rimozione di Apparecchiature Coperte dai Servizi di Manutenzione saranno riproporzionati a partire dalla data effettiva di rimozione sulla base di un mese di 30 giorni; e (iii) il documento "Hardware Maintenance Product Details" (disponibile all'indirizzo <https://www.parkplacetechologies.com/contracts/> e considerato parte integrante del Contratto) stabilisce determinate limitazioni ed esclusioni di responsabilità relative ai Servizi di Manutenzione per le apparecchiature identificate.
- b. Servizi di Assistenza Tecnica Software. Per "Servizi Tecnici Software" si intendono i Servizi indicati come assistenza tecnica software in un Allegato Ordine. Non è consentita alcuna cessazione anticipata con riferimento ai Servizi Tecnici Software. Il documento "Software Technical Support Product Boundaries" (disponibile all'indirizzo <https://www.parkplacetechologies.com/contracts/> e considerato parte integrante del Contratto) stabilisce determinate limitazioni ed esclusioni di responsabilità relative ai Servizi Tecnici Software per prodotti e sistemi identificati.
- c. Servizi Gestiti di Infrastruttura. I servizi gestiti di infrastruttura sono Servizi che sono indicati come managed services, remote managed services o infrastructure managed services, o denominazioni analoghe, in una SOW e possono includere servizi concessi in licenza, in hosting, SaaS o basati su cloud o ibridi ("Servizi IMS"). I Servizi Cloud possono includere o richiedere l'utilizzo di software, piattaforme, servizi, abbonamenti o licenze di terze parti ("Materiali di Terze Parti"). Il Partner riconosce, e richiederà al proprio Utente Finale di riconoscere, che i Materiali di Terze Parti possono essere soggetti a termini e condizioni separati imposti dal pertinente fornitore terzo (inclusi termini di licenza per l'utente finale, termini di abbonamento, politiche di utilizzo accettabile, informative privacy, termini click-through o altri termini analoghi) (collettivamente, i "Termini di Terze Parti"). Il Partner conviene che rispetterà, e richiederà al proprio Utente Finale di rispettare, tutti i Termini di Terze Parti applicabili. Il Partner conviene inoltre che, nel caso in cui i Materiali di Terze Parti richiedano che PPT contratti direttamente con l'Utente Finale in relazione a tali Materiali di Terze Parti, il Partner autorizza e consente espressamente a PPT di farlo, con addebiti da parte di PPT all'Utente Finale come concordato.

13. Traduzioni. Qualora il Contratto sia presentato in versioni tradotte, ai fini dell'interpretazione contrattuale farà fede la versione inglese, salvo quanto diversamente previsto nell'Addendum A.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Si veda l'Addendum A per ulteriore formulazione contrattuale applicabile ai contratti stipulati con Park Place Technologies Limited (PPT UK).

<sup>8</sup> Si veda l'Addendum A per la formulazione contrattuale applicabile ai contratti stipulati con Park Place Technologies Japan G.K. (PPT Japan).

14. Applicabile Solo al Giappone: Esclusione delle Forze Antisociali. Si veda Addendum A – Giappone.<sup>9</sup>
15. Applicabile Solo all'Italia: Approvazione Specifica delle Disposizioni. Si veda Addendum A – Italia.<sup>10</sup>
16. Nomina Non Esclusiva. I diritti del Partner ai sensi del Contratto sono non esclusivi.

---

<sup>9</sup> Si veda l'Addendum A per la formulazione contrattuale applicabile esclusivamente ai contratti stipulati con Park Place Technologies Japan G.K. (PPT Japan).

<sup>10</sup> Si veda l'Addendum A per la formulazione contrattuale applicabile esclusivamente ai contratti stipulati con Park Place Technologies Italy SRL (PPT Italy).

## ADDENDUM A ALLE CONDIZIONI GENERALI

Le disposizioni che seguono si applicano, e solo si applicano, nella giurisdizione identificata di seguito.

Paese	Termini Specifici per Paese
Germania	<p>1. In sostituzione del precedente Paragrafo 6 delle Condizioni Generali, si applicherà invece la seguente formulazione per le Condizioni Generali stipulate con Park Place Technologies GmbH (PPT Germany):</p> <p>6. <u>Garanzia Limitata e Limitazione di Responsabilità.</u></p> <p>a. PPT garantisce che i Servizi saranno forniti da personale supervisionato e qualificato e saranno prestati in modo adeguato e a regola d'arte, e in conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili. LE GARANZIE DI CUI ALLA PRESENTE SOTTOSEZIONE SONO LE UNICHE GARANZIE DI PPT E NON SUSSISTONO ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ O ADEGUATEZZA A UNO SCOPO PARTICOLARE.</p> <p>b. PPT sarà responsabile dei danni – indipendentemente dal titolo giuridico – esclusivamente nei casi di: (i) dolo o colpa grave; (ii) lesioni colpose alla vita, all'integrità fisica o alla salute; (iii) responsabilità obbligatoria ai sensi della German Product Liability Act; (iv) assunzione di una garanzia o di un rischio di approvvigionamento; e (v) violazione colposa di obbligazioni contrattuali essenziali (c.d. "obbligazioni cardinali"). In caso di violazione di obbligazioni contrattuali essenziali dovuta a colpa lieve, la responsabilità di PPT sarà limitata al danno prevedibile tipico del contratto. La responsabilità per danni indiretti o consequenziali, in particolare per perdita di profitto, è esclusa salvo che derivi da dolo o colpa grave.</p> <p>c. Tutte le richieste di risarcimento danni nei confronti di PPT, indipendentemente dal fondamento giuridico, si prescriveranno decorsi dodici (12) mesi dalla data di consegna dei Servizi. Quanto precede non si applica alle richieste derivanti da dolo, colpa grave, lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute, ovvero ai sensi della Product Liability Act.</p>
Italia	<p>1. Quanto segue costituisce testo aggiuntivo applicabile al Paragrafo 5 delle Condizioni Generali per i contratti conclusi con Park Place Technologies Italy SRL (PPT Italy):</p> <p><i>Il Partner si impegna ad astenersi da condotte idonee a integrare illeciti o reati ai sensi del Decreto Legislativo italiano 2231 del 2001.</i></p>

	<p>2. In sostituzione del precedente Paragrafo 11(c) delle Condizioni Generali, per le Condizioni Generali concluse con Park Place Technologies Italy SRL (PPT Italy) si applicherà invece il seguente testo:</p> <p><i>(c) Ciascuna Parte potrà risolvere un SOW mediante comunicazione scritta in qualsiasi momento qualora l'altra Parte non provveda a porre rimedio a qualsiasi violazione dei termini del presente Accordo e/o del SOW applicabile entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione scritta della relativa violazione. Le Parti convengono che l'Accordo (inclusi i SOW) potrà essere risolto da PPT, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 del Codice Civile italiano, mediante comunicazione scritta inviata da PPT, in caso di inadempimento da parte di Partner agli obblighi di cui alla Sezione 4, alla Sezione 5, alla Sezione 10, alla frase precedente della presente Sezione 11(c) o alla Sezione 12 delle Condizioni Generali, fatto salvo il diritto di PPT di richiedere il risarcimento dei danni subiti.</i></p> <p>3. Quanto segue costituisce la Sezione 15 delle Condizioni Generali:</p> <p>15. <u>Approvazione specifica delle clausole.</u> Ai sensi e in conformità agli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il Partner dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificamente le seguenti clausole:</p> <p>4 - Corrispettivi 6 - Garanzia limitata e limitazione di responsabilità 10 - Riservatezza 11(d) - Risoluzione per inadempimento, insolvenza 11(e) - Nessuna rinuncia implicita 11(f) - Risoluzione delle controversie 12 - Divieto di sollecitazione 13 - Traduzioni</p> <p>Le descrizioni dei Servizi acquistati, come indicate al seguente indirizzo: <a href="https://www.parkplacetechnologies.com/contracts/">https://www.parkplacetechnologies.com/contracts/</a></p>
Giappone	<p>1. Quanto segue costituisce la Sezione 14 delle Condizioni Generali:</p> <p>14. <u>Esclusione delle Forze Antisociali.</u></p> <p>A. Ciascuna parte dichiara che essa o i suoi dirigenti non rientrano, né rientreranno in futuro, in alcuna delle seguenti categorie:</p> <p>i. un gruppo criminale organizzato, un membro di un gruppo criminale organizzato, una persona per la quale non siano ancora trascorsi meno di cinque (5) anni da quando ha cessato di essere membro di un gruppo criminale organizzato, un membro associato di un gruppo criminale organizzato, una società collegata a un gruppo criminale organizzato, un estorsore aziendale, un attivista sociale, ecc., un estorsore che si spaccia per sostenitore, un gruppo criminale organizzato che</p>

	<p><i>utilizza conoscenze specialistiche, ecc., o qualsiasi altra persona analoga (“Forza Antisociale”);</i></p> <p>ii.<i>un rapporto in cui la gestione di tale parte è controllata da una Forza Antisociale;</i></p> <p>iii.<i>un rapporto in cui una Forza Antisociale è sostanzialmente coinvolta nella gestione di tale parte;</i></p> <p>iv.<i>un rapporto che utilizza in modo inappropriato una Forza Antisociale, ad esempio allo scopo di conseguire un vantaggio indebito per sé o per terzi o allo scopo di arrecare danno a terzi;</i></p> <p>v.<i>un rapporto che coinvolge una Forza Antisociale in modo tale da fornire fondi ecc. o da mettere a disposizione strutture;</i></p> <p>vi.<i>un rapporto per il quale dirigenti o membri sostanzialmente coinvolti nella sua gestione intrattengano un rapporto socialmente riprovevole con una Forza Antisociale.</i></p> <p>B. <i>Ciascuna parte si impegna a non compiere, direttamente o tramite terzi, alcun atto rientrante in una delle seguenti fattispecie:</i></p> <p>i.<i>un atto consistente nell’avanzare richieste violente;</i></p> <p>ii.<i>un atto consistente nell’avanzare richieste irragionevoli eccedenti la responsabilità legale della parte cui la richiesta è rivolta;</i></p> <p>iii.<i>un atto consistente nell’utilizzare linguaggio minaccioso o nel ricorrere alla violenza in relazione a una transazione;</i></p> <p>iv.<i>un atto consistente nel screditare l’altra parte o nel interrompere le attività dell’altra parte diffondendo voci, utilizzando mezzi fraudolenti o la forza;</i></p> <p>v.<i>qualsiasi altro atto analogo a uno qualsiasi dei precedenti.</i></p> <p>C. <i>Ciascuna parte potrà risolvere il presente Accordo qualora l’altra parte violi la lettera a) o b) del presente Paragrafo 14, e la parte che risolve potrà richiedere all’altra parte il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione.</i></p> <p>D. <i>Qualora una parte risolva il presente Accordo ai sensi della lettera c) del presente Articolo, la parte che risolve non sarà responsabile per danni ecc. subiti dall’altra parte.</i></p> <p>2. <u>Traduzioni.</u> Le Condizioni Generali sono redatte in lingua giapponese. La versione inglese costituisce una traduzione e, in caso di incongruenza tra la versione giapponese e quella inglese, prevarrà la versione giapponese.</p>
Regno Unito	<p>Il Paragrafo 6 delle Condizioni Generali si intende comprensivo del seguente ulteriore sottopunto (d):</p> <p><i>“(d) Le parti accettano che nulla nelle presenti Condizioni Generali (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Paragrafo 6(b)) limita o altrimenti esclude alcuna responsabilità per: (i) frode o dichiarazioni fraudolente; (ii) morte o lesioni personali derivanti da atti od omissioni colposi di una parte in relazione all’Ordine/SOW; o (iii) qualsiasi responsabilità che non possa essere limitata o esclusa per legge.”</i></p> <p>2, Il Paragrafo 11(f) delle Condizioni Generali si intende comprensivo del seguente testo aggiuntivo:</p>

	<p><i>“Il presente Paragrafo 11(f) si applicherà a qualsiasi controversia o pretesa (incluse controversie o pretese extracontrattuali) derivante da o in connessione con le presenti Condizioni Generali, l’Ordine/SOW o la rispettiva materia oggetto o la formazione.”</i></p> <p>3. Il Paragrafo 11(j) delle Condizioni Generali si intende comprensivo del seguente testo aggiuntivo:</p> <p><i>“Una persona che non sia parte del presente Accordo non avrà alcun diritto di far valere alcuna disposizione del presente Accordo ai sensi del Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.”</i></p>
--	---